



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

**COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 12 DEL 23.02.2017

Oggetto: “Adempimenti SENTENZA TAR N. 1573/2012-SCARCELLA MARIANNA, REGINA FRANCESCO, REGINA GASPARE E REGINA FABIO contro il Comune di Alcamo_ Conferimento di destinazione urbanistica, alle aree identificate in catasto al foglio 41 part.lla n.23 e n.24 destinate dallo strumento urbanistico vigente a zona per “viabilità di progetto” con l’indicazione di “fabbricato da demolire”, il cui vincolo è decaduto, per effetto dell’art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i.– REITERA DEL VINCOLO”;

L’anno duemiladiciasette il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 13,30 nella casa Comunale e nell’Ufficio Pianificazione, sita in via Ten. Vito Manno, il Commissario ad Acta Ing. Vincenzo Ortega, nominato dal TAR Sicilia con sentenza n. 244/15 rinnovato con ordinanza n. 02779/2016, con i poteri del Consiglio Comunale, con l’assistenza del Segretario Generale pro tempore del Comune di Alcamo, **Dott. Vito Bonanno**

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, sottopone al Commissario ad acta con i poteri di consiglio comunale, la seguente proposta di deliberazione attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Dpr 62/2013.

Premesso che:

- In data 04/05/2010 prot. n. 26934 la signora Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare, Regina Fabio, tutti nella qualità di proprietari di un terreno sito nel comune di Alcamo in c/da Gammara, e più precisamente al foglio di mappa n. 41 part.lle n. 23 e n. 24 sul quale insistono due magazzini, chiedono al comune di Alcamo di conferire al terreno in questione la zona BR1;
- Nel vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.A. 404/DRU del 04.07.2001, le particelle in questione ricadevano in zona per “viabilità di progetto” con l’indicazione di “fabbricato da demolire”, per circa 40 mq della particella 23 e per circa mq. 42 della particella 24, mentre la rimanente superficie, di circa 15 mq, ricade in z.t.o. BR1 “zona di recupero urbanistico con morfologia a cortina continua”.
- in data 31/05/2010 prot. n. 31569 il dirigente del VII Settore rispondeva alla richiesta di cui sopra evidenziando che nelle aree interessate da vincoli preordinati all’esproprio il Settore aveva già avviato il procedimento di revisione del P.R.G. e che per questo la problematica sarebbe stata affrontata contestualmente al procedimento avviato;
- in data 14/02/2011 notificata a questo Ente in data 17/02/2011 prot. n. 7795 i Sigg.ri Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio presentano ricorso al TAR per la Sicilia di Palermo, contro il comune di Alcamo per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio – inadempimento formatosi sulla richiesta inoltrata in data 04/05/2010;
- con sentenza n. 1573/2012 il T.A.R. per la Sicilia dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina al Comune di Alcamo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza;
- in data 01/03/2013 i Sigg.ri Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio con istanza depositata presso il Tribunale sezione seconda di Palermo chiedono la nomina di un commissario ad acta;
- con ordinanza n. 1066/2013 del 10/05/2013 il T.A.R. nomina quale commissario il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato Regionale del Territorio con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio;
- in data 25/07/2013 prot. n. 15727 il dirigente dell’Assessorato Territorio ed Ambiente delegava Commissario ad acta il geom. Giuseppe Traina, per gli adempimenti della sentenza n. 1573/2012;
- in data 14/10/13 notificato a questo Ente in data 07/11/2013 prot. n. 56625 i Sigg.ri Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio presentano istanza di sostituzione del Commissario ad acta nominato con ordinanza n. 1066/2013;
- con ordinanza n.742/2014 del TAR Palermo sezione seconda è stato prorogato di ulteriori 120 giorni il termine già assegnato per l’esecuzione della sentenza n. 1573/2012;
- in data 19/03/2014 si è insediato il commissario ad acta Giuseppe Traina, delegato presso gli uffici del V Settore;
- in data 18.12.14 la Sig.ra Scarcella Marianna e altri hanno chiesto al TAR la sostituzione del commissario Traina a causa del mancato adempimento dell’incarico ricevuto;
- con ordinanza n. 244/15 del 27/01/15, il T.A.R. nomina quale commissario ad acta il Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Licata ing. Vincenzo Ortega, per provvedere, in luogo del Comune di Alcamo e con onere a carico dello stesso, a porre in essere gli atti necessari per l’adempimento dell’obbligo dichiarato con la sentenza n. 1573/2012, entro il termine di 90 giorni dal 03.02.15;
- in data 26.02.2015 si è insediato il Commissario ad Acta Ing. Vincenzo Ortega nato a Licata il 02/07/60, nominato dal T.A.R. con il Provv. N. 244/15;

- Con ordinanza del TAR Sicilia n. 1829/2015, viene autorizzato al Commissario ad Acta un ulteriore termine di 120 giorni, decorrente dal ricevimento del provvedimento conclusivo del procedimento di VAS da parte del competente Ufficio Regionale, per la definizione del procedimento;
- Con ordinanza n. 2779/2016 R.P.C. pubblicata il 29.11.2016 il TAR Sicilia, sede di Palermo ha disposto l'assegnazione al Commissario ad acta di un ulteriore termine di 120 giorni per portare a compimento l'esatta esecuzione del giudicato;
- risultano redatti n. 4 verbali ove sono riportate le attività istruttorie svolte dal commissario ad acta, nonché la partecipazione a conferenze di servizi presso l'A.R.T.A. relativamente alla procedura di V.A.S.;
- La reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti ex art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 non può disporsi senza svolgere una specifica indagine concreta relativa alle singole aree finalizzata a modulare e considerare le differenti esigenze, pubbliche e private, in quanto l'amministrazione nel reiterare i vincoli scaduti, è tenuta ad accertare che l'interesse pubblico sia ancora attuale e non possa essere soddisfatto con soluzioni alternative e deve indicare le concrete iniziative assunte o di prossima attuazione per soddisfarlo, nonché disporre l'accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell'indennità di espropriazione, per cui "l'obbligo di motivazione in materia di reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti sussiste anche quando la reiterazione del vincolo sia disposta in occasione dell'adozione di variante generale al p.r.g." (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2706; in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3365);
- ai sensi dell'art.13 e 24 della Legge 241/90 le disposizioni in tema di accesso al procedimento amministrativo non sono applicabili trattandosi di adempimenti che riguardano atti di pianificazione;
- Ciò nonostante si è comunque provveduto a notificare agli interessati l'avviso di avvio del procedimento, considerato che trattasi nello specifico di pianificazione puntuale conseguente ad una sentenza del T.A.R. e i cui interessi siano individuabili;

Vista la Relazione del 31/03/2016 a firma del Responsabile dei Servizi Urbanistica e Pianificazione, nella quale si propone la reitera del vincolo (**Allegato 1**);

Vista la nota prot. n. 36 del 11/02/2016 con la quale si trasmetteva l'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo (**Allegato 2**);

Vista la stima presunta del danno effettivamente arrecato ai sensi del D.P.R. 327/2001, che ammonta a € 11.915,62, effettuata dall'ufficio competente mediante la relazione allegata (**Allegato 3**);

Considerato che:

- le Direttive Generali per la revisione del PRG (D.C.C. n. 67 del 28.04.14) evidenziano i seguenti aspetti sulla residenza: *“Le previsioni del PRG vigente, per quanto attiene il comparto residenziale, si sono dimostrate largamente sottostimate rispetto all'andamento reale della popolazione.....alla luce dei dati dell'ultimo censimento e dell'andamento demografico della popolazione e delle valutazioni del patrimonio edilizio.....si evidenzia uno squilibrio considerevole tra il numero degli alloggi complessivi esistenti nel territorio comunale (25.439 al 2001) ed il numero delle famiglie residenti (15.038 alla stessa data).....Per evitare che tale squilibrio subisca una ulteriore accentuazione nei prossimi anni deve quindi ipotizzarsi uno scenario di forte rallentamento della crescita edilizia a favore di un recupero del vastissimo patrimonio di abitazioni o stanze attualmente non utilizzato o sotto-utilizzato.....Per quanto detto, obiettivo del PRG dovrà essere quello di limitare la crescita edilizia residenziale ed in particolare ogni forma di edificazione che possa comportare un ulteriore irragionevole consumo di suolo.....Tale direttiva si ritiene sia una necessità ineludibile se si vogliono evitare i rischi, prima di tutto quello sismico, che un ulteriore aumento della pressione antropica finirebbe per determinare.”*
- Valutata quindi l'esigenza di una viabilità di collegamento tra la via Pirrello e la via Mannina che colleghi l'intero isolato e consenta una migliore circolazione sia veicolare che pedonale, che giustifica la necessità di confermare il vincolo espropriativo decaduto, nella ulteriore considerazione che sono state avviate le procedure per la revisione del PRG e che il rapporto preliminare VAS è stato trasmesso al competente Assessorato in data 18.01.2016;
- trattasi di una piccola area all'interno di un zona già antropizzata, per la quale il P.R.G. aveva previsto la destinazione a “viabilità di progetto” con l'indicazione di “fabbricato da demolire”, destinazione che appare opportuno confermare in toto, per cui non si è ritenuto necessario acquisire nuovamente il parere ex art. 13 Legge 64/74 del Genio Civile, essendosi riportato a quello rilasciato sullo strumento urbanistico generale, rimanendo sottinteso che qualora dovesse procedersi in futuro alla concreta realizzazione dell'opera pubblica

con opere che modifichino e trasformino lo stato dei luoghi, sul relativo progetto esecutivo dovrà essere acquisito il prescritto nulla osta del Genio Civile.

Visto/a:

- la relazione motivata ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS in conformità al D.G.R. 200/2009 inviata al competente Servizio VIA-VAS in data 10/08/2015 prot.n. 35577;
- il D.A. n. 609 del 23/12/2015 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 VAS - VIA, ha espresso parere favorevole di esclusione dalla procedura di VAS, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il P.R.G. del Comune di Alcamo approvato con D.A. n.404/DRU del 04/07/2001;
- il D.L. del 01.03.2016 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio al 30.04.2016;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016, di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;
- la delibera G.M. n. 400 del 6.12.2016. di approvazione del PEG 2016-2018;
- la L.R. n°7/2002 e s.m.i.;
- il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- Visto l'art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio del D. lgs. 33/2013 come recepito dall'art. 45 L.R. 3/2016 il quale prevede che:
 1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano:*
 - a) *gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;*
 - b) *per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.*
 2. *La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.*
 3. *La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.*
 4. *Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.*
- Dato atto che lo schema di deliberazione e i relativi allegati, pubblicato ai sensi dell'art. 45 L.R. 3/2016, all'Albo Comunale dal 05/04/2016 al 05/05/2016;
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

- 1 L'adozione della variante al vigente P.R.G., nelle aree divenute bianche a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01, reiterando il vincolo preordinato all'esproprio, per il terreno sito in c/da Gammara, al foglio di mappa n. 41 part. Ille n. 23 e n. 24 sul quale insistono due magazzini, di proprietà dei Sigg.ri Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio, prevedendo la destinazione a "viabilità di progetto" con l'indicazione di "fabbricato da demolire", per circa mq 82, così come individuato nel P.R.G. del Comune di Alcamo approvato con D.A. n.404/DRU del 04/07/2001 (**Allegato 4**) con le prescrizioni espresse dal Servizio VAS VIA con D.A. n. 609 del 23/12/2015;
- 2 di dare atto che alla copertura finanziaria della spesa prevista per la reiteratione del vincolo ai sensi del D.Lgs. 327/01, pari ad € 11.915,62 ad oggi, si farà fronte con le risorse allocate alla missione 01 programma 11, dando mandato al dirigente di settore di provvedere ai conseguenti adempimenti di impegno e liquidazione della spesa, con separato provvedimento da adottarsi dopo la pubblicazione della presente Deliberazione;
- 3 di dare mandato al 1° Servizio Urbanistica – Edilizia privata Sportello unico dell'Edilizia e Pianificazione del Territorio, di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali previsti dall'art. 3 della L.R. 71/78 compresa la trasmissione alla Regione della presente variante e della richiesta documentazione per la successiva approvazione;

- 4 di dare mandato al Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici di adottare tutti gli atti necessari alla programmazione e alla realizzazione della viabilità conseguente all'approvazione della presente variante da parte della Regione;
- 5 di dare atto che il presente schema è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it.

Alcamo, li 30.11.2016

RESPONSABILE DEI SERVIZI
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
F.to GEOM. GIUSEPPE STABILE

IL COMMISSARIO AD ACTA, CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, nel testo recepito con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Preso atto delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 45 della l.r. 3/2016;

DELIBERA

1. Adottare la variante al vigente P.R.G., nelle aree divenute bianche a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01, reiterando il vincolo preordinato all'esproprio, per il terreno sito in c/da Gammara, al foglio di mappa n. 41 part.lla n. 23 e n. 24 sul quale insistono due magazzini, di proprietà dei Sigg.ri Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio, prevedendo la destinazione a "viabilità di progetto" con l'indicazione di "fabbricato da demolire", per circa mq 82, così come individuato nel P.R.G. del Comune di Alcamo approvato con D.A. n.404/DRU del 04/07/2001 (Allegato 4) con le prescrizioni espresse dal Servizio VAS VIA con D.A. n. 609 del 23/12/2015;
2. di dare atto che alla copertura finanziaria della spesa prevista per la reitera del vincolo ai sensi del D.Lgs. 327/01, quantificato ad oggi € 11.915, 62 ad oggi, si farà fronte con le risorse allocate alla missione 01 programma 11, dando mandato al dirigente di settore di provvedere ai conseguenti adempimenti di impegno e liquidazione della spesa, con separato provvedimento da adottarsi dopo la pubblicazione della presente Deliberazione;
3. di dare mandato al 1° Servizio Urbanistica – Edilizia privata Sportello unico dell'Edilizia e Pianificazione del Territorio, di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali previsti dall'art. 3 della L.R. 71/78 compresa la trasmissione alla Regione della presente variante e della richiesta documentazione per la successiva approvazione;
4. di dare mandato al Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici di adottare tutti gli atti necessari alla programmazione e alla realizzazione della viabilità conseguente all'approvazione della presente variante da parte della Regione;
5. di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione vista l'urgenza di procedere nei tempi assegnati dal T.A.R..
6. di dare atto che la presente Deliberazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 giorni, nonché in modo permanente sul sito www.comune.alcamo.tp.it e sulla sezione "amministrazione trasparente".

Oggetto: “Adempimenti SENTENZA TAR N. 1573/2012-SCARCELLA MARIANNA, REGINA FRANCESCO, REGINA GASPARE E REGINA FABIO contro il Comune di Alcamo_ Conferimento di destinazione urbanistica, alle aree identificate in catasto al foglio 41 part.lla n.23 e n.24 destinate dallo strumento urbanistico vigente a zona per “viabilità di progetto” con l’indicazione di “fabbricato da demolire”, il cui vincolo è decaduto, per effetto dell’art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i.– REITERA DEL VINCOLO”;

Il sottoscritto Responsabile del 1° Servizio Urbanistica – Edilizia privata Sportello unico dell’Edilizia e Pianificazione del Territorio.

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell’art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 30.11.2016

ESPONSABILE DEI SERVIZI
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
F.to GEOM. GIUSEPPE STABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta;

Ai sensi dell’art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 23.2.2017

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

IL COMMISSARIO AD ACTA
F.to Ing. Vincenzo Ortega

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vito Bonanno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 699

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24.02.2017 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto

Il Responsabile Albo Pretorio
F.to Alessandra Artale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Bonanno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta diventerà esecutiva il 06.03.2017

X decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);

_____.

Dal Municipio 06.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vito Bonanno)



Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI

Oggetto: Adempimenti sentenza TAR n. 1573/2012-Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio contro il Comune di Alcamo_Conferimento di destinazione urbanistica, alle aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a zona per "viabilità di progetto" con l'indicazione di "fabbricato da demolire", il cui vincolo è decaduto, per effetto dell'art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i.";

RELAZIONE



Le caratteristiche tecniche e funzionali delle strade devono rispondere, rispettivamente:

- alle "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane" del C.N.R. (Bollettino Ufficiale del C.N.R. 26 aprile 1978) e successive modifiche ed integrazioni;
- alle "Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane" del C.N.R. (Bollettino Ufficiale del C.N.R. 26 aprile 1978) e succ. mod. ed inf. - alla normativa UNI-CNR.

Possono essere ammesse deroghe alle norme UNI-CNR su parere conforme della Commissione Edilizia Comunale in relazione a:

- adeguamento a prescrizioni o necessità ambientali e paesistiche;
 - insuperabili e comprovate difficoltà operative;
 - interventi su infrastrutture preesistenti, per le quali non sia proponibile l'adeguamento integrale alle norme.
- I tracciati e le caratteristiche delle strade e delle aree per la viabilità e la sosta indicati negli elaborati del PRG hanno valore di massima e pertanto possono essere modificati in sede di progettazione esecutiva delle opere senza che ciò costituisca variante urbanistica.

In sede di progetto esecutivo, il raccordo tra il prolungamento del Viale Europa con la Via Allegrezza dovrà proporre una curvatura che salvaguardi quanto più possibile le costruzioni esistenti.

Le porzioni di aree che potranno essere recuperate a seguito della progettazione esecutiva saranno classificate in base alla destinazione delle zone immediatamente retrostanti.

Gli interventi di sistemazione sulle "Regie Trazzere" e delle strade di penetrazione agricola devono prevedere una sezione costituita da una corsia asfaltata per il transito dei mezzi gommati ed una corsia con strato d'usura in terra battuta per il transito di cavalli e mezzi agricoli cingolati.

Le fasce di rispetto stradale sono quelle previste dal D.M. 1404/68 e successive modifiche ed integrazioni. Il limite delle fasce di rispetto equivale a limite di edificabilità, salvo diverse prescrizioni riportate nelle norme particolari di zona.

Nelle aree di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione o l'ampliamento di quelle esistenti. E' consentita la realizzazione di aree di sosta e/o parcheggi, di edicole per la rivendita di giornali, chioschi per ristoro.

E' consentita anche la realizzazione di impianti per l'erogazione di carburante secondo le modalità e le limitazioni contenute nel nuovo Codice della strada (D.L. 30 Aprile 1992 n.285) e relativo Regolamento e nella L.R. 5 Agosto 1982 n. 97, e nei Decreti Assessore Regionale per l'Industria 25 Gennaio 1984 n. 180 e 22 Dicembre 1987 (G.U.R.S. del 23.1.1988, Parte I, n. 5).

Art. 39 BR1 "zona di recupero urbanistico con morfologia a cortina continua".

La zona BR1 comprende le aree classificate come "aree residenziali 1.b di completamento a cortina continua" dai Piani Particolareggiati di Recupero Urbanistico (PPRU) redatti ai sensi della L.R. 37/85 e regolarmente approvati dal Consiglio Comunale ovvero dal Commissario ad acta. La zona BR1 si attua a mezzo di interventi edilizi diretti. Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti: residenza, servizi sociali, culturali, amministrativi e religiosi, uffici pubblici e privati, studi professionali, esercizi ricettivo-alberghieri, di ristoro e/o di svago, artigianato di servizio ed altre attività produttive con esclusione di quelle rumorose, nocive o inquinanti ai sensi del D.M. 23 dicembre 1976 e comunque incompatibili con la residenza, commercio al dettaglio. Gli interventi consentiti sono i seguenti: a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R.71/78 nel rispetto della volumetria esistente; b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - l'indice di fabbricabilità fondiario (If) è pari a 5,00 metri cubi/metro quadro; - nei lotti fino a 200 metri quadri l'indice di fabbricabilità fondiario (If) non può superare i 9,00 metri cubi/metro quadro e per un massimo di 1.000 metri cubi. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni: - è consentita la costruzione in aderenza; - l'altezza massima degli edifici è pari a metri 14,00, tranne nei lotti di superficie inferiore a metri quadri 120 dove sarà pari a metri 11,00 e comunque nel rispetto della normativa antisismica).

Le particelle ricadenti in zona territoriale omogenea "viabilità di progetto", sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio decaduto per effetto dell'art. 9 del DPR 327/01, dal 30/06/2008 sono divenute "zona bianca", ovvero non hanno alcuna previsione urbanistica.

DESCRIZIONE DELL' AMBITO E DELL'INTERVENTO

L'area in esame ricade in una zona ai margini del centro storico e a Sud di questo, intensamente edificata ed in prevalenza classificata come zona territoriale omogenea BR1 "zona di recupero urbanistico con morfologia a cortina continua".

Il P.R.G. vigente ha apposto, su detta area, il vincolo preordinato all'esproprio destinandola a fabbricato da demolire per la realizzazione di nuova viabilità.

In detta zona la viabilità esistente non consente ad oggi il collegamento fra i vari isolati creando dei vicoli ciechi, dove cambiare il senso di marcia risulta impossibile a causa delle ridotte dimensioni delle carreggiate e l'unica manovra effettuabile è la marcia indietro.

Le particelle, oggetto della presente, a sud confinano con la z.t.o. D1.2 "zona per attività produttive non nocive con parziale sistemazione a verde", tale zona si trova ad una quota inferiore di circa 10 metri rispetto al livello della via Pirrello e della via Ten. Mannina.

L'accesso alla zona D1.2 oggi è possibile solo attraverso l'utilizzo di una scala di collegamento con esclusivo accesso dalla via Pirrello, in quanto dalla via Ten. Mannina l'accesso è precluso, pertanto la realizzazione della previsione viaria consentirebbe l'accesso a detta scala anche dalla via Ten. Mannina.



Scala di collegamento via Pirrello zona D1.2



foglio di mappa n. 41 part.lla n. 23 e n. 24



Vista dell'area, da Nord (fabbricati posti a destra della sommità della scala).

CONSIDERAZIONI FINALI

Nella richiesta presentata dai Sigg.ri Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio, gli stessi chiedevano di attribuire all'area in oggetto, come nuova destinazione urbanistica la zona BR1, uguale alle aree limitrofe, ma per le considerazioni che precedono e nella ulteriore considerazione che le Direttive Generali per la revisione del PRG, evidenziano i seguenti aspetti sulla residenza: "Le previsioni del PRG vigente, per quanto attiene il comparto residenziale, si sono dimostrate largamente sottostimate rispetto all'andamento reale della popolazione.....alla luce dei dati dell'ultimo censimento e dell'andamento demografico della popolazione e delle valutazioni del patrimonio edilizio.....si evidenzia uno squilibrio considerevole tra il numero degli alloggi complessivi esistenti nel territorio comunale (25.439 al 2001) ed il numero delle famiglie residenti (15.038 alla stessa data).....Per evitare che tale squilibrio subisca una ulteriore accentuazione nei prossimi

anni deve quindi ipotizzarsi uno scenario di forte rallentamento della crescita edilizia a favore di un recupero del vastissimo patrimonio di abitazioni o stanze attualmente non utilizzato o sotto-utilizzato.....Per quanto detto, obiettivo del PRG dovrà essere quello di limitare la crescita edilizia residenziale ed in particolare ogni forma di edificazione che possa comportare un ulteriore irragionevole consumo di suolo.....Tale direttiva si ritiene sia una necessità ineludibile se si vogliono evitare i rischi, prima di tutto quello sismico, che un ulteriore aumento della pressione antropica finirebbe per determinare.” , e valutata l'esigenza di una viabilità di collegamento tra la via Pirrello e la via Mannina che colleghi l'intero isolato e consenta una migliore circolazione sia veicolare che pedonale, si ravvisa la necessità di confermare il vincolo espropriativo, nella ulteriore considerazione che sono state avviate le procedure per la revisione del P.R.G. e che il Rapporto preliminare V.A.S. è stato trasmesso al competente Assessorato in data 18/01/2016.

Si precisa inoltre che, trattandosi di una piccola area all'interno di una zona già antropizzata per la quale il P.R.G. aveva previsto la destinazione a “viabilità di progetto” con l'indicazione di “fabbricato da demolire”, destinazione che viene confermata in toto, pertanto non si è ritenuto necessario acquisire nuovamente il parere ex art. 13 Legge 64/74 del Genio Civile, essendosi riportato a quello rilasciato sullo strumento urbanistico generale.

Resta inteso che qualora dovesse procedersi in futuro alla concreta realizzazione dell'opera pubblica con opere che modifichino e trasformino lo stato dei luoghi, sul relativo progetto esecutivo sarà acquisito il prescritto nulla osta del Genio Civile.

Alcamo li 31/03/2016

RESPONSABILE DEI SERVIZI
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
geom. Giuseppe Stabile



CITTÀ DI ALCAMO

STAFF AL SINDACO "SERVIZI URBANISTICI"
1° Servizio Urbanistica - Edilizia privata
Sportello unico dell'Edilizia e Pianificazione del Territorio

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

- Premesso che con ordinanza n. 244/15 del 27/01/15 il T.A.R. ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Licata ing. Vincenzo Ortega, per provvedere, in luogo del Comune di Alcamo e con onere a carico dello stesso, a porre in essere gli atti necessari per l'adempimento dell'obbligo dichiarato con la sentenza n. 1573/2012;
- Ai sensi e per gli effetti della Legge 10/91 e s.m.i., si comunica, l'avvio del procedimento finalizzato all'osservanza della sentenza TAR n. 1573/2012, inerente i terreni di proprietà dei signori:
 - **Scarcella Marianna**, nata ad Alcamo il 18/06/1947 ed ivi residente in via Pirrello n. 62;
 - **Regina Francesco**, nato ad Alcamo il 11/01/1974 ed ivi residente in via Collegio n. 4;
 - **Regina Fabio**, nato ad Alcamo il 01/11/1981 ed ivi residente in via Pirrello n.62;
 - **Regina Gaspare**, nato ad Alcamo il 21/07/1972 e residente a Voghera (Pavia), strada Bobbio n.28.
- L'oggetto del procedimento è: "Adempimenti sentenza TAR n. 1573/2012-Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio contro il Comune di Alcamo_Conferimento di destinazione urbanistica, alle aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a zona per "viabilità di progetto" con l'indicazione di "fabbricato da demolire", il cui vincolo è decaduto, per effetto dell'art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i.";
- Le aree interessate dall'intervento sono contraddistinte in catasto al foglio di mappa n. 41 part.lla n. 23 e n. 24;
- In data 26/02/15, presso gli uffici del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, si è insediato il Commissario ad Acta nominato dal TAR con il Provv. N. 244/15, relativamente al ricorso proposto dalla ditta Scarcella Marianna + altri;
- L'Amministrazione competente è il Comune di Alcamo - V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio sito in via Ten. Vito Manno n.20 - Alcamo;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Stabile, Responsabile del 1° Servizio Urbanistica - Edilizia privata Sportello unico dell'Edilizia e Pianificazione del Territorio del Comune di Alcamo.

RESPONSABILE DEI SERVIZI
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
geom. *Giuseppe Stabile*

STIMA DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER L'AREA SITUATA IN C/DA GAMMARA (FOGLIO DI MAPPA N. 41 PART. LLE N. 23 E N. 24) DITTA SCARCELLA MARIANNA E ALTRI.

L'indennità di esproprio, relativa alle particelle n. 23 e 24 foglio 41, è pari a € 18.450,00, detto importo viene così determinato:

- l'area oggetto dell'esproprio è edificata ed è estesa per circa 40 mq della particella 23 e per circa mq. 42 della particella 24, per un totale complessivo di 82 mq;
- nel P.R.G. vigente è individuata come zona per "viabilità di progetto" con l'indicazione di "fabbricato da demolire";
- è stata prevista una valutazione omnicomprensiva di € 500 x mq 82 x 0,50 x 0,90 = € 225,00 al mq, scaturita dalle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e dalla legge 392/1978 sull'equo canone ovvero:
 - valore di mercato abitazioni di tipo economico zona periferica (D4) € 500;
 - coefficienti correttivi : 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5) e 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

L'importo sopra esposto è da ritenersi congruo, fatta salva la verifica dell'avvenuto pagamento da parte dei proprietari dell'I.C.I..

STIMA DELLE INDENNITÀ PER DANNO PRODOTTO

Art.39 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (Testo unico sulle espropriazioni)

L'art. 39 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (Testo unico sulle espropriazioni), prevede che in attesa di una organica sistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.

Risulta pertanto necessario ipotizzare il valore venale del danno effettivamente subito dai proprietari degli immobili e delle aree interessate dall'intervento, nel lasso di tempo intercorrente tra la data di scadenza dei vincoli espropriativi del P.R.G., databile al 30/06/2008, e la conclusione del procedimento di reitera tramite approvazione di variante e acquisizione delle aree, ipotizzabile al 31 marzo 2016, per un totale di 93 Mesi.

In detto lasso di tempo l'area di che trattasi è stata sottoposta alla condizione di "zona bianca", in attesa cioè di idonea destinazione.

La valutazione del danno è ipotizzata, in mancanza di organica sistemazione della materia (v. art. 9 D.P.R. 327/2001 sopra richiamato) assimilando la condizione di detta area nella fattispecie di cui all'art. 50 "indennità per l'occupazione" del medesimo D.P.R., che al comma 1 così recita: " nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari a un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua".

Pertanto, ammontando l'importo complessivo delle indennità di esproprio a € 18.450,00, l'indennità per danno prodotto, è così determinabile:

€ 18.450,00/12/12 *93 = € 11.915,62.

L'importo sopra esposto è da ritenersi congruo fatta salva la verifica dell'avvenuto pagamento da parte dei proprietari dell'I.C.I..


Riepilogo

Foglio: 41.
Particelle: 23 - 24.
Ditta: Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio.
sup. da espropriare: 82mq.
indennità di esproprio: € 18.450,00.
Indennità per danno prodotto: € 11.915,62.

01 APR. 2016

Stabile
RESPONSABILE DEI SERVIZI
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
geom. Giuseppe Stabile

COMUNE DI ALCANTARA
UFFICIO COMUNALE
Si dichiara che il presente atto è stato reso pubblico
nel Comune di ALCANTARA dal giorno 05/04/2016
dal 05/04/2016 al 05/05/2016
VISTO
Il Segretario Generale
Messio Comunale Notificatore
Artale Alessandra



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI ALCAMO

PIANO REGOLATORE GENERALE
PROGETTO

ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE n° 143 DEL 4.8.1997

CON INTRODOTTE LE MODIFICHE DISCENDENTI DAL D.A.
DI APPROVAZIONE DEFINITIVA n° 404/DRU DEL 4.7.2001



Per copia conforme dell'originale
depositata nell'ufficio comunale
Alcamo, 29 MAR 2002

Planimetria di progetto
del centro urbano

Sett. Urbanistica Pianificazione ed Priv.
IL DIRIGENTE
Arch. Giovanna Giordano

Scala 1:2.000

Prof. Arch. Giuseppe Gangemi

capogruppo

Dott. Arch. Vincenzo Calvaruso

Dott. Arch. Salvatore Caradonna

Prof. Ing. Benedetto Colajanni




Tavola

P.8b*



STRALCIO TAV. 8B DEL PRG VIGENTE



Prot. n. 57627
26/12/2015

Num. Codice Fiscale 80012000828
Partita I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - V.A.S. - V.I.A.

Tel. 091 - 7011121 - Fax 091 - 7077139
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
U.O. S1.1: Procedure di V.A.S. e Sviluppo sostenibile,
monitoraggio e relazione sullo stato dell'ambiente.

PROT.N. 62036 DEL 24/12/2015 Rif. Nota prot.n. del

OGGETTO: TPI VAS16 Comune di Alcamo (TP): Variante urbanistica del lotto di terreno in C.da Gammara, foglio di mappa 41 particelle n. 23 e 24, da "Viabilità di progetto" fabbricato da demolire, (zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli) a "Viabilità di progetto" con reiterazione del precedente vincolo. - Esecuzione Sentenza T.A.R.S. n. 1573/12. Ditta Scarcella Marianna & C.
Notifica D.A. n. 609 del 23/12/2015 della Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs del 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.).

- AI Comune di Alcamo
1° Servizio - Urbanistica, Edilizia privata, Sportello unico dell'edilizia e Pianificazione del Territorio
comunediAlcamo.protocollo@pec.it
- AI Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Si notifica il D.A. n. 609 del 23/12/2015 con il quale questo Assessorato ha espresso parere favorevole di esclusione dalla procedura di VAS con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la variante urbanistica sita in contrada Gammara del Comune di Alcamo (Provincia di Trapani). Ditta proponente: Scarcella Marianna & C.

Grillo
Etienne

Il Funzionario
(arch. Anna Gatto)
Anna Gatto



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.
- VISTA** la L.R. n. 02 del 10/04/1978.
- VISTA** la L.N. n. 146 del 22/02/1994.
- VISTA** la L.R. n. 06 del 03/05/2001.
- VISTA** la L.R. n. 13 del 08/05/2007.
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008.
- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ed il relativo documento di attuazione.
- VISTO** il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale e le s.m.i.
- VISTO** l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 70 del 13/05/2011 Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito nella Legge n. 106 del 12/07/2011.
- VISTO** l'art. 6, commi 24 e 25 della L.R. n. 26 del 09/05/2012 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.
- VISTA** la Decisione 2013/739/UE del 07/11/2013 della Commissione Europea.
- VISTA** la L.N. 394 del 06/12/1991, Legge quadro sulle aree protette.
- VISTO** il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e s.m.i., Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica.
- VISTO** il D.M. del 19/06/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenente l'elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
- VISTO** il D.M. del 02/08/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenente l'elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- VISTO** il D.Lgs. n. 121 del 07/07/2011, relativo all'attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.
- VISTO** il D.A. dell'ARTA Sicilia (DRA) n. 245/GAB del 22/10/2007 Disposizioni in materia di Valutazione di incidenza attuative dell'art. 1 della L.R. 8 maggio 2007 n. 13.
- VISTO** il D.A. dell'ARTA Sicilia (DRA) del 18/12/2007, Modifica del Decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13.
- VISTA** la Circolare prot. n. 47993 del 23/08/2012 dell'ARTA Sicilia (DRA), relativa all'aggiornamento dei perimetri e dei Formulare Standard dei Siti Natura 2000.
- VISTA** la Legge n. 1150 del 17/08/1942 e le s.m.i., nonché la L.R. n. 71 del 27/12/1978 e le s.m.i. di recepimento.

- VISTO** il D.D.G. n. 214 del 25/03/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con il quale sono state costituite le aree ed i servizi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in applicazione della L.r. 10/2000.
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015.
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11/03/2015 e s.m.i.
- VISTA** la nota prot. n.12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015.
- VISTO** il Piano Regolatore Generale del Comune di Alcamo (*approvato con D.A.404/DRU dello 04/07/2001*) e le relative Norme Tecniche di Attuazione.
- VISTA** la nota n. 35577 dello 10/08/2015, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 38387 del 20/08/2015, con la quale il Comune di Alcamo (Autorità Procedente) ha trasmesso il Rapporto preliminare per avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per la Variante urbanistica al PRG di un'area con vincoli espropriativi decaduti (di seguito *Variante*), sita nel Comune di Alcamo, di proprietà della Ditta Scarcella Marianna & C. (di seguito *Proponente*), in esecuzione della Sentenza del TAR di Palermo n. 1573/12, contraddistinta in catasto dalle particelle nn. 23 e 24 del foglio di mappa n. 41.
- CONSIDERATO** che il *Piano* rientra tra quelli indicati dall'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- VISTA** la nota ARTA prot. n. 44967 dello 02/10/2015, con la quale il Servizio 1/ VAS - VIA ha avviato la fase di consultazione al predetto rapporto preliminare chiamando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
- CONSIDERATO** che a termine della fase di consultazione al Rapporto preliminare (ex art.12 D.Lgs.152/06) sono pervenute le seguenti osservazioni:
- con nota prot. n. 38887 del 30/10/2015, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 50204 dello 02/11/2015, il Libero Consorzio Comunale di Trapani esaminata la documentazione, ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura VAS poiché la *Variante* non produce impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, non interferisce con il Progetto di Massima del PTP, con la viabilità provinciale, con le aree appartenenti ai Siti "Natura 2000" (SIC e ZPS) e a Riserve Naturali, con le aree vincolate nel Piano Paesaggistico Regionale, e con le aree a Rischio Idraulico e/o Geomorfologico individuate nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico;
 - con nota prot. n. 66499 dell' 11/11/2015, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 53438 del 18/11/2015, il Dipartimento regionale della protezione civile di Trapani ha espresso parere favorevole di non assoggettabilità a VAS, poiché la Variante non interferisce con il Piano comunale di protezione civile, evidenziando note *problematiche di dissesto presenti nell'area d'intervento*;
 - con nota prot. n. 46652 del 13/10/2015 il Servizio 3 "*Assetto del territorio e difesa del suolo*" del DRA ha evidenziato che la documentazione prodotta non consente di valutare le condizioni di stabilità dell'area d'intervento, morfologicamente complessa, e di conseguenza la fattibilità della Variante, sia che essa comporti la demolizione e ricostruzione di un edificio, sia che riguardi la realizzazione di viabilità di accesso all'isolato. In entrambi i casi, infatti, si modificherà l'assetto attuale, intervenendo su una parete di cava e in presenza di un evidente salto di quota. Ha, pertanto invitato l'Autorità procedente e l'Autorità competente a fornire una documentazione adeguata a comprendere la Variante e le misure adottate per evitare di accrescere il rischio geomorfologico presente nell'area d'intervento;
 - con nota prot. n. 70053 del 26/11/2015 assunta al prot. ARTA al n. 57144 dello 02/12/2015, "*l'ARPA Struttura Territoriale di Trapani*" ha confermato il parere

espresso precedentemente, ovvero che non risultano agli atti della Struttura criticità esistenti all'interno dell'area interessata dall'intervento con le prescrizioni di seguito riportate:

1. Durante le attività di cantiere dovranno essere adottati gli opportuni sistemi di contenimento delle emissioni sonore, secondo quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica redatto dal Comune di Alcamo. Gli opportuni accorgimenti dovranno essere adottati anche al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri generate in fase di cantiere (allegato V parte V del D.Lgs. 152/06).
2. Per eventuali interferenze con l'ambiente naturale circostante si demanda al Servizio di competenza, rimandando ad eventuali successivi pareri ambientali qualora richiesti dalle autorità competenti.

VISTO

il Parere Ambientale prot. n. 57208 dello 02/12/2015, che di seguito parzialmente si trascrive:

"Visto il rapporto preliminare dal quale emerge che:

- *La Variante ricade in contrada Gammara, in prossimità del centro storico e a Sud di questo, in un'area intensamente edificata ed in prevalenza classificata come zona territoriale omogenea BR1 "zona di recupero urbanistico con morfologia a cortina continua".*
- *L'area d'intervento è identificata in catasto dalle particelle n. 23 e n. 24 del foglio di mappa n. 41, sulle quali insistono due magazzini ad una sola elevazione fuori terra, aventi una superficie complessiva di mq 82,00.*
- *Nel vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.A. 404/DRU del 04.07.2001, le particelle oggetto della Variante, oggi "area bianca" per decadenza dei vincoli espropriativi, ricadevano in zona per "viabilità di progetto" con l'indicazione di "fabbricato da demolire", per circa 40 mq della particella 23 e per circa mq. 42 della particella 24, mentre la rimanente superficie di circa 15 mq ricade in z.t.o. BR1 "zona di recupero urbanistico con morfologia a cortina continua".*
- *In detta zona la viabilità esistente non consente ad oggi il collegamento fra i vari isolati creando dei vicoli ciechi, dove cambiare il senso di marcia risulta impossibile a causa delle ridotte dimensioni delle carreggiate.*
- *Le particelle in oggetto confinano con la Z.T.O. D1.2 "zona per attività produttive non nocive con parziale sistemazione a verde", posta ad una quota inferiore di circa 10 metri rispetto all'area d'intervento, con la Z.T.O. Br1, con la via Pirrello e con la via Tenente Mannina.*
- *L'accesso alla zona D1.2 oggi è possibile solo attraverso l'utilizzo di una scala di collegamento con esclusivo accesso dalla via Pirrello, in quanto dalla via Tenente Mannina l'accesso è intercluso; pertanto la realizzazione della previsione viaria consentirebbe l'accesso a detta scala anche dalla via Tenente Mannina.*
- *Considerata l'esigenza di una viabilità di collegamento tra la via Pirrello e la via Mannina che colleghi l'intero isolato e consenta una migliore circolazione sia veicolare che pedonale, la Variante prevede di reiterare la destinazione urbanistica dell'attuale P.R.G. per l'area in oggetto.*
- *L'area in argomento, nel PRG è disciplinata dagli articoli 24 e 39 delle Norme di Attuazione di seguito riportati:*
ART. 24 "Aree per la viabilità":
...La classificazione delle strade è quella adottata dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L. 30 aprile 1992, n. 285, dal relativo Regolamento, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni, a cui si rimanda per quanto riguarda le norme per la costruzione, la tutela delle strade e le fasce di rispetto stradale.
Le caratteristiche tecniche e funzionali delle strade devono rispondere, rispettivamente:
- alle "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane" del C.N.R. (Bollettino Ufficiale del C.N.R. 26 aprile 1978) e successive modifiche ed integrazioni;
... Possono essere ammesse deroghe alle norme UNI-CNR su parere conforme della

Commissione Edilizia Comunale in relazione a:

- adeguamento a prescrizioni o necessità ambientali e paesistiche;
- insuperabili e comprovate difficoltà operative;
- interventi su infrastrutture preesistenti, per le quali non sia proponibile l'adeguamento integrale alle norme.

I tracciati e le caratteristiche delle strade e delle aree per la viabilità e la sosta indicati negli elaborati del PRG hanno valore di massima e pertanto possono essere modificati in sede di progettazione esecutiva delle opere senza che ciò costituisca variante urbanistica.

... Le porzioni di aree che potranno essere recuperate a seguito della progettazione esecutiva saranno classificate in base alla destinazione delle zone immediatamente retrostanti...

Art. 39 BRI "zona di recupero urbanistico con morfologia a cortina continua":

La zona BRI comprende le aree classificate come "aree residenziali I.b di completamento a cortina continua" dai Piani Particolareggiati di Recupero Urbanistico (PPRU) redatti ai sensi della L.R. 37/85 e regolarmente approvati dal Consiglio Comunale ovvero dal Commissario ad acta. La zona BRI si attua a mezzo di interventi edilizi diretti. Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti: residenza, servizi sociali, culturali, amministrativi e religiosi, uffici pubblici e privati, studi professionali, esercizi ricettivo-alberghieri, di ristoro e/o di svago, artigianato di servizio ed altre attività produttive con esclusione di quelle rumorose, nocive o inquinanti ai sensi del D.M. 23 dicembre 1976 e comunque incompatibili con la residenza, commercio al dettaglio. Gli interventi consentiti sono i seguenti: a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. 71/78 nel rispetto della volumetria esistente; b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - l'indice di fabbricabilità fondiario (If) è pari a 5,00 metri cubi/metro quadro; - nei lotti fino a 200 metri quadri l'indice di fabbricabilità fondiario (If) non può superare i 9,00 metri cubi/metro quadro e per un massimo di 1.000 metri cubi. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni: - è consentita la costruzione in aderenza; - l'altezza massima degli edifici è pari a metri 14,00, tranne nei lotti di superficie inferiore a metri quadri 120 dove sarà pari a metri 11,00 e comunque nel rispetto della normativa antisismica).

- La Variante non comprende la realizzazione di opere o interventi soggetti alle procedure di VIA o di Valutazione d'Incidenza.
- Non si ravvisano tipologie di vincoli che possano influire ai fini del presente studio.
- Le caratteristiche dell'area in oggetto per i temi ambientali di seguito riportati sono le seguenti:

Suolo:

Nell'area interessata dall'intervento, e in prossimità di essa, non sono presenti prescrizioni di alcun tipo derivanti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI). L'area oggetto dell'intervento insiste in "zone globalmente stabili" dello studio geologico a supporto del PRG. Trattandosi di una piccola area all'interno di una zona già antropizzata per la quale il P.R.G. indicava la destinazione a "viabilità di progetto", destinazione che si intende riconfermare, non è necessario acquisire nuovamente il parere ex art. 13 Legge 64/74 del Genio Civile, essendo già stato espresso sulla predetta previsione di PRG per come si desume dal Decreto di Approvazione dello stesso.

Flora, fauna, biodiversità, paesaggio:

Nell'area interessata dall'intervento, nonché in prossimità dell'ambito di studio, non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000: Siti di importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle direttive CEE. Non si ravvisa pertanto alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti.

L'area in questione non è interessata da colture specializzate, irrigue o dotata di

infrastrutture ed impianti a supporto delle attività agricole, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 71/78 per come è desumibile dallo Studio Agricolo Forestale redatto a supporto del vigente P.R.G.

Considerato che la Variante non sottrae e impermeabilizza ulteriori superfici, e interessa una area di appena mq. 82 circa, caratterizzata da intensa e diffusa edificazione, all'interno del tessuto urbano in prossimità del centro storico.

Valutato che, ad eccezione di quanto riportato per il tema ambientale suolo, le argomentazioni del Rapporto preliminare possono ritenersi condivisibili, con le seguenti integrazioni e prescrizioni principalmente in relazione all'aspetto geomorfologico:

1. La destinazione d'uso (viabilità comunale) dovrà essere verificata da parte degli Organi Competenti a seguito di una progettazione specifica che consideri la condizione morfologica dei luoghi e individui tutte le soluzioni necessarie al fine di non determinare condizioni di pericolosità e di rischio.
2. In fase di cantiere e in fase di esercizio dovranno essere adottati gli opportuni sistemi di contenimento delle emissioni sonore, in accordo con il Piano di zonizzazione acustica redatto dal Comune e come richiesto dalla Legge 447/95.
3. Opportuni accorgimenti dovranno essere adottati anche al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri generate in fase di cantiere (allegato V parte V del D.Lgs. 152/06).

Visto il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 2, comma 2 del DPR n. 23 dello 08/07/2014, secondo cui "per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12."

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare e i contributi pervenuti in fase di consultazione dai sopra citati Soggetti Competenti in Materia Ambientale.

Visto il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Si esprime il

PARERE

che la Variante urbanistica, relativa ad un'area di proprietà della Ditta Scarcella sita in contrada Gammara del territorio comunale di Alcamo, ricadente in zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, comportante la reiterazione del precedente vincolo a "Viabilità di progetto", sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamando l'Autorità procedente e il Proponente al rispetto delle prescrizioni normative e tecniche sopra riportate.

RITENUTO

di condividere il suddetto Parere ambientale n. 57208 dello 02/12/2015 e di potere emettere il presente provvedimento di verifica, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

FATTI SALVI

i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

DECRETA

- Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.
- Art. 2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere ambientale n. 57208 dello 02/12/2015 del Servizio 1 VAS-VIA, che la Variante relativa alle particelle n. 23 e n. 24 del foglio di mappa n. 41, sita nel territorio comunale di Alcamo (TP), è da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i., richiamando l'Autorità procedente e il Proponente al rispetto delle prescrizioni normative e tecniche sopra riportate.
- Art. 3) il Comune di Alcamo, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

- Art. 4) Il presente decreto ha esclusivamente valenza ambientale, ed è rilasciato ai soli fini della procedura di valutazione ambientale strategica (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e solo per le previsioni indicate nell' elaborato presentato.
- Art. 5) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge. Il Comune di Alcamo è onerato di acquisire tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione delle opere inserite nella Variante.
- Art. 6) Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web SIVVI di questo Assessorato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e sarà pubblicato, inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento, in ossequio all'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014.
- Art. 7) Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ed entro 120 giorni, ricorso straordinario, al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 23 DIC. 2015

L'ASSESSORE
(Dott. Maurizio Croce)



COMUNE DI ALCAMO
UFFICIO DI S. I.

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato sul sito internet di questa Città dal 05/04/2016 al 05/05/2016
Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Messo Comunale/Notificatore
Artale Alessandra

